



Provincia Autonoma di Trento, enti funzionali, comuni, A.P.S.P. e comunità di valle

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di

informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/05/2000	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1% ¹	retribuzione utile al calcolo del TFR	18%	TFR

¹ Fino a quando non venga meno la ritenuta INPDAP ai fini dell'indennità premio di servizio, il contributo per la previdenza integrativa a carico del dipendente è assunto a carico dell'Ente datore di lavoro.

Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2004	21/09/2008	1,33%; 1,66%	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCPL 20/10/2003
22/09/2008	27/09/2018	1,66%	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCPL 22/09/2008
28/09/2018	ad oggi	1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%; 11%	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCPL 28/09/2018

Destinatari

LABORFONDS

Dal 20/10/2003 può aderire al Fondo tutto il personale non dirigente, senza alcun vincolo.

Dal 09/08/2005 il personale assunto con contratto a tempo determinato può aderire a Laborfonds solo se il contratto ha una durata prevista di almeno tre mesi (CCPL Autonomie locali 09/08/2005).

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCPL 20/10/2003 Allegato E/9 parte A. Per la determinazione della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto si considerano le retribuzioni dovute ai dipendenti ad esclusione delle seguenti:

- indennità di missione e di trasferimento;
- rimborsi spese di missione e di trasferimento;
- compensi in natura per la quota non assoggettata a contribuzione;
- retribuzione sostitutiva di ferie e recuperi non goduti;
- assegno per il nucleo familiare
- compensi da articolazione ed Agenzie dell'Ente per la partecipazione ad organismi collegiali e per compensi pere attività di docenza e similari

Dal 22/09/2008 per chiarezza è stato specificato che per il calcolo della retribuzione utile ai fini della determinazione del TFR viene esclusa anche la contribuzione a carico del datore di lavoro erogata al fondo pensione.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- CCPL 20/10/2003 Allegato E/9 parte A. Per quanto riguarda le modalità di calcolo del T.F.R. nel caso di sospensione dell'attività lavorativa, si fa riferimento alle medesime condizioni previste relativamente ai periodi di servizio utili ai fini della determinazione dell'indennità premio di servizio prevista dalla legge n. 152/1968 (I.P.S. ex INADEL), fatta eccezione per il servizio militare e il servizio sostitutivo civile. Quindi, con riferimento ai predetti periodi utili, la retribuzione per il calcolo del T.F.R. è quella normalmente dovuta ai dipendenti con esclusione di qualsiasi emolumento accessorio corrisposto solo in presenza della effettiva prestazione dell'attività lavorativa.

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DEI SUOI ENTI FUNZIONALI, DEL CONSIGLIO PROVINCIALE, DEI COMUNI E DEI LORO CONSORZI, DELLE IPAB, DEI COMPRESORI E DELL'APT DEL TRENTO

Indice:

26/11/2020 Accordo giornalisti della Provincia Autonoma di Trento

28/09/2018 CCPL del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018

22/09/2008 CCPL del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale – per il quadriennio giuridico 2006/2009 – biennio economico 2008-2009

09/08/2005 CCPL 2° biennio economico 2004-2005 personale area non dirigenziale comparto Autonomie locali

20/10/2003 CCPL 2002-2005 personale area non dirigenziale comparto Autonomie locali

08/03/2000 CCPL 1998-2001 personale area non dirigenziale comparto Autonomie locali

17/11/1997 CCPL 1997 personale area non dirigenziale comparto Autonomie locali

26/11/2020

ACCORDO CONCERNENTE LE DISTINTE DISPOSIZIONI DEL CCPL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - AREA NON DIRIGENZIALE - PER GIORNALISTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DEI SUOI ENTI STRUMENTALI PUBBLICI E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO.

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1763 di data 6 novembre 2020 ai sensi della quale l'AP.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell'accordo concernente le distinte disposizioni del CCPL Comparto Autonomie locali - area non dirigenziale — per i giornalisti della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali pubblici e del Consiglio provinciale di Trento, il giorno 19 novembre 2020 ha avuto luogo l'incontro tra le delegazioni di parte pubblica e sindacale, in via telematica tramite la piattaforma Meet, per la sottoscrizione definitiva dell'accordo medesimo.

All'incontro sono presenti, per la parte pubblica, l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/1997 e, per la parte sindacale, i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del Comparto Autonomie locali - area non dirigenziale - CGIL FP, CISL FP, UIL FPL - Enti locali Fe.N.A.L.T.

Enti Locali, con l'intervento della Federazione nazionale della Stampa italiana (FNSI) ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge n. 150/2000 e dell'art. 1 1 della legge provinciale n. 5 di data 6 agosto 2019, come confermato dall'art. 13 della legge provinciale n. 13 di data 23 dicembre 2019.

[...]

CONVENGONO e SOTTOSCRIVONO IN DATA 26 NOVEMBRE 2020 mediante consenso espresso da parte delle Organizzazioni sindacali con le note allegate

l'accordo concernente le distinte disposizioni del CCPL Comparto Autonomie locali — area non dirigenziale — per i giornalisti della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali pubblici e del Consiglio provinciale di Trento.

ACCORDO CONCERNENTE LE DISTINTE DISPOSIZIONI DEL CCPL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - AREA NON DIRIGENZIALE - PER GIORNALISTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DEI SUOI ENTI STRUMENTALI PUBBLICI E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO.

PREMESSA

L'art. 77 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, autorizza la Giunta provinciale ad assumere con contratto a tempo determinato persone iscritte all'ordine dei giornalisti, professionisti e pubblicitari, in numero massimo di sette, per l'espletamento dei compiti relativi alla cura e alla responsabilità delle pubblicazioni della Provincia autonoma di Trento, nonché delle attività di informazione e di stampa Secondo le originarie previsioni del citato art. 77, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei giornalisti della Provincia era regolato dal contratto nazionale di lavoro della categoria.

La legge n. 150 di data 7 giugno 2000 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" ha riservato alla contrattazione collettiva la disciplina dell'inquadramento e dello stato giuridico ed economico dei giornalisti. In relazione a ciò, l'art. 25 bis, comma 1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni - dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha stabilito che "l'individuazione e la

regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una specifica area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti; ha inoltre consentito alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria e non oltre il 31 ottobre 2019, di applicare la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva .

Art. 14 - Trattamento di fine rapporto

1 . Per il Consiglio provinciale, il nuovo regime in materia di trattamento di fine rapporto di cui all 'Allegato E/9 del vigente CCPL del Comparto Autonomie locali — area non dirigenziale, trova applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2021

[...]

Art. 16 - Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti italiani

1 L'iscrizione al Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani e la relativa contribuzione a carico ente e dipendente cessano a decorrere dall'1 gennaio 2021.

28/09/2018

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE - PER IL TRIENNIO GIURIDICO-ECONOMICO 2016/2018

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1744 di data 28 settembre 2018, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, il giorno 1 ottobre 2018, nella sala riunioni grande al 4° piano del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali in Via G. Grazioli n. 1 – Palazzo Verdi, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata da:

prof. Giorgio Bolego - Presidente

integrata per il Consorzio dei Comuni trentini da: prof. Luca Nogler e per l'UPIPA da: dott. Massimo Giordani

per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

per la C.G.I.L. F.P.

firmato

per la C.I.S.L. F.P.

firmato

per la U.I.L. FPL - Enti Locali

firmato

per la Fe.N.A.L.T. – Enti Locali

firmato

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

il contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018.

[...]

PARTE PRIMA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato del comparto di cui all'art. 2, comma 1, punto 3), del D.P.P. n. 44-7/Leg. di data 20 novembre 2003, come modificato dal D.P.P. n. 9-62/Leg. di data 16 giugno 2017, per i dipendenti della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali, compatibilmente con le rispettive leggi istitutive e norme statutarie, e del comparto di cui all'art. 2, comma 1, punto 3) dell'accordo collettivo provinciale quadro sui comparti di contrattazione collettiva del 25 settembre 2003, come modificato dall'accordo collettivo provinciale quadro di data 6 dicembre 2016, per i dipendenti del Consiglio provinciale, dei Comuni e dei loro consorzi, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e delle Comunità di cui alla l.p. n. 3/2006.

2. La disciplina risultante dal presente contratto si applica nei confronti del personale provinciale già ricompreso

nell'area di contrattazione che è messo a disposizione degli enti strumentali e/o società e/o fondazioni costituite dalla Provincia.

3. Il presente contratto non si applica al personale assunto dai Comuni e loro forme associative per la conduzione in amministrazione diretta delle utilizzazioni boschive e per l'esecuzione di lavori agricoli comunali nelle loro proprietà, nonché per eseguire gli interventi e le opere connesse.

4. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell'Amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, della nuova e specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale, fatte salve diverse disposizioni di legge con particolare riguardo alle previsioni dell'istituto della messa a disposizione di cui all'art. 53 della legge provinciale n. 7/1997.

Art. 2

Decorrenza, durata, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016-31 dicembre 2018 per la parte giuridica ed economica. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di sottoscrizione, salvo prescrizioni diverse di singole norme. [...]

Allegato E/9

REGOLAMENTAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, DELLE ANTICIPAZIONI SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

PARTE A

DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Art. 1

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 9 della legge provinciale 2 febbraio 1997, n. 2, ed ai fini dell'applicazione dell'articolo 2120 del Codice Civile, si considerano per la determinazione della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) le retribuzioni dovute ai dipendenti ad esclusione delle seguenti:

- indennità di missione e di trasferimento;
- rimborsi spese di missione e di trasferimento;
- compensi in natura per la quota non assoggettata a contribuzione;
- retribuzione sostitutiva di ferie e recuperi non goduti;
- assegno per il nucleo familiare;
- compensi dovuti da articolazioni ed Agenzie dell'Ente per la partecipazione ad organismi collegiali e per compensi per attività di docenza e similari;
- contributo a carico del datore di lavoro erogato al fondo pensione.

2. Ferme restando le esclusioni previste dal comma 1, nel computo della retribuzione utile rientrano comunque le retribuzioni percepite dal dipendente, direttamente dal datore di lavoro, durante il periodo del comando o della messa a disposizione di altri Enti sulla base di disposizioni legislative.

3. In relazione alla eventuale corresponsione di retribuzioni relative ad anni precedenti a quello di erogazione si provvede comunque al calcolo della relativa quota di T.F.R. con riferimento al momento del pagamento effettivo. Per i dipendenti transitati nei ruoli dell'Ente per effetto di disposizioni di legge, il trattamento di fine rapporto per il periodo intercorrente fra la data di inquadramento giuridico e la data in cui è stato definito il trattamento economico con pagamento degli arretrati si calcola prendendo a riferimento l'imponibile di competenza e non quello di cassa.

4. Nei casi di successione di rapporti di lavoro presso l'Ente, sia a tempo indeterminato che determinato, senza soluzione di continuità, alla erogazione del trattamento si provvede in caso di cessazione dal servizio con interruzione effettiva del rapporto di almeno un giorno.

5. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per passaggio del dipendente ad altro Ente pubblico si provvede al pagamento del T.F.R. ovvero della differenza fra quanto maturato a titolo di T.F.R. presso l'Ente e quanto maturato presso l'INPDAP, secondo la relativa normativa. Nel caso in cui sia stata concessa una anticipazione del T.F.R. non recuperabile parzialmente o totalmente all'atto della cessazione per incapienza della quota da erogare, l'Ente di destinazione o l'Inpdap provvedono al rimborso della quota non recuperata, a cessazione dell'iscrizione all'INPDAP da parte del dipendente.

6. Alla concessione del T.F.R., ovvero del T.F.R. a carico dell'Ente, si provvede entro 90 giorni dalla cessazione. In caso di ritardo sono computati interessi moratori nella misura del tasso legale. Tale disciplina non si applica nel caso di rideterminazioni successive dei predetti trattamenti. Alla rideterminazione non si provvede per importi lordi fino a Euro 20,00.

7. Al personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente contratto, che abbia percepito indennità premio di servizio per rapporti di lavoro a tempo determinato prestati presso l'Ente anteriormente al 2 maggio 1987, di durata non inferiore all'anno continuativo, alla cessazione dal servizio compete, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, la quota di indennità premio di servizio ex INADEL determinata con riferimento alla

retribuzione utile alla cessazione, dovuta per i suddetti periodi, al netto dell'importo rivalutato percepito in applicazione della normativa previgente.

8. Per quanto riguarda le modalità di calcolo del T.F.R. nel caso di sospensione dell'attività lavorativa, si fa riferimento alle medesime condizioni previste relativamente ai periodi di servizio utili ai fini della determinazione dell'indennità premio di servizio prevista dalla legge n. 152/1968 (I.P.S. ex INADEL), fatta eccezione per il servizio militare e il servizio sostitutivo civile. Quindi, con riferimento ai predetti periodi utili, la retribuzione per il calcolo del T.F.R. è quella normalmente dovuta ai dipendenti con esclusione di qualsiasi emolumento accessorio corrisposto solo in presenza della effettiva prestazione dell'attività lavorativa.

9. (abrogato dal comma 4 dell'art. 44 CCPL 2006 - 2009 dd. 22.9.2008))

10. Ai fini dell'applicazione della legge n. 336/1970 al T.F.R. maturato alla data di cessazione è aggiunto a carico dell'Ente un importo corrispondente all'indennità premio di servizio prevista dalla legge n. 152/1968 (I.P.S. ex INADEL) calcolata sulla base del beneficio economico derivante dall'applicazione della medesima legge n. 336/1970.

11. Per l'anticipazione del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile si applica l'allegato B dell'Accordo provinciale stralcio concernente il biennio economico 2006-2007 del personale del comparto autonomie locali - area non dirigenziale e disposizioni urgenti di modifica del C.C.P.L. 2002-2005 di data 20.10.2003 siglato in data 20.04.2007, concernente la disciplina di concessione dell'anticipo del trattamento di fine rapporto. Le anticipazioni concesse fino all'entrata in vigore della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 sono detratte nell'importo liquidato dal T.F.R. maturato alla cessazione del rapporto di lavoro.

12. E' fatto salvo quant'altro previsto dall'articolo 9 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2.

13. Nel caso di passaggio di personale per mobilità o per disposizioni di legge fra Enti del comparto Autonomie locali, il trattamento di fine servizio maturato presso le ex gestioni dell'INPDAP alla data del trasferimento si cumula a tutti gli effetti per i periodi successivi con il trattamento di cui all'art. 2120 del codice civile.

13 bis. Qualora alla cessazione venga liquidata al dipendente l'indennità premio di fine servizio, in quanto superiore al T.F.R. maturato, tale regime viene mantenuto anche nel caso di successive riliquidazioni. Eventuali ulteriori somme accantonate per retribuzioni accessorie verranno liquidate come voce retributiva. La Provincia, qualora il dipendente abbia aderito al fondo Laborfonds provvede a dedurre dall'indennità premio di fine servizio netta spettante al dipendente le quote nominali di T.F.R. versate nel fondo stesso, per l'intero importo nel caso in cui il T.F.R. complessivo sia inferiore all'indennità o fino alla differenza fra la stessa indennità premio di fine servizio e il T.F.R. rimasto in Provincia. Nel caso in cui il dipendente non sottoscriva la procura per l'anticipo dell'I.P.S. INPDAP, lo stesso è tenuto a rimborsare all'Ente datore di lavoro, entro 60 giorni dalla cessazione, la somma corrispondente alla suddetta deduzione.

PARTE C

DISCIPLINA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Art. 1

Adesione ai fondi pensione

1. Il personale dipendente dagli Enti firmatari del contratto collettivo provinciale può aderire al Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto – Adige (Laborfonds).

2. Le modalità di adesione al fondo, di permanenza nel fondo ed ogni altra facoltà esercitabile dal dipendente sono disciplinate dallo statuto e dagli accordi costitutivi del fondo stesso.

3. Il personale assunto con contratto a tempo determinato può aderire a Laborfonds solo se il contratto ha una durata prevista di almeno tre mesi.

Art. 2

Contribuzione

1. Sono versate a Laborfonds, in applicazione del vigente CCPL, le seguenti contribuzioni:

- a. 1% della retribuzione utile ai fini del TFR, come definita all'art. 1 – parte A – della presente regolamentazione, con ritenuta a carico del lavoratore;
- b. 1% della retribuzione utile ai fini del TFR, come definita all'art. 1 – parte A – della presente regolamentazione, con ritenuta a carico del datore di lavoro;
- c. a scelta del dipendente ed a proprio carico può essere versata una contribuzione aggiuntiva a scaglioni dell'1% della medesima retribuzione, nel limite massimo del 10%;
- d. per gli iscritti alla data di sottoscrizione del presente accordo rimane confermata la maggiorazione dello 0,66% o dello 0,33% fino ad eventuale richiesta di variazione.

2. I contributi versati vengono dedotti dal reddito di lavoro dipendente a cura del datore di lavoro nei limiti di euro 5.164,57 a norma dell'art. 10, D.P.R. 22.12.1986, n. 917.

3. Fino a quando non venga meno la ritenuta INPS ai fini dell'indennità premio di servizio, il contributo per la previdenza integrativa a carico del dipendente di cui al comma 1 lett. a) è assunto a carico dell'Ente datore di

lavoro.

4. L'Ente di appartenenza versa al Fondo per il personale aderente, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, anche una quota pari al 18 per cento del TFR maturato, calcolato come previsto all'art. 1 – parte A – della presente regolamentazione.

5. I versamenti al Fondo pensione complementare, ivi inclusi quelli aggiuntivi, sono disposti secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e accordi istitutivi.

6. Al Fondo sono versate le quote di adesione e di iscrizione secondo quanto previsto dagli organi dello stesso.

7. Con la cessazione dal servizio viene meno il diritto del dipendente all'accredito della contribuzione a Laborfonds sugli emolumenti erogati successivamente alla cessazione, quali arretrati contrattuali, fondo produttività e simili, indipendentemente dal riscatto presso il Fondo della posizione individuale.

22/09/2008

Art. 44 - Modifiche all'Allegato E/9 del CCPL 20.10.2003

1. All'art. 1, comma 1, della parte A dell'Allegato E/9 al CCPL 20.10.2003 è aggiunto alla fine il seguente alinea :
"- contributo a carico del datore di lavoro erogato al fondo pensione ."

2. Il comma 5 dell'art. 1 della parte A dell'Allegato E/9 al CCPL 20.10.2003 è sostituito dal seguente comma :
"5. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per passaggio del dipendente ad altro Ente pubblico si provvede al pagamento del T.F.R. ovvero della differenza fra quanto maturato a titolo di T.F.R. presso l'Ente e quanto maturato presso l'INPDAP, secondo la relativa normativa. Nel caso in cui sia stata concessa una anticipazione del T.F.R. non recuperabile parzialmente o totalmente all'atto della cessazione per incapacienza della quota da erogare, l'Ente di destinazione o l'Inpdap provvedono al rimborso della quota non recuperata, a cessazione dell'iscrizione all'INPDAP da parte del dipendente."

3. Al comma 6 dell'art. 1 della parte A dell'Allegato E/9 al CCPL 20.10.2003 le parole "fino a Euro 12,00" sono sostituite dalle parole "fino a Euro 20,00".

4. Il comma 9 dell'art. 1 della parte A dell'Allegato E/9 al CCPL 20.10.2003 è abrogato.

5. Il comma 11 dell'art. 1 della parte A dell'Allegato E/9 al CCPL 20.10.2003 è sostituito dal seguente comma :
"11. Per l'anticipazione del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile si applica l'allegato B dell'Accordo provinciale stralcio concernente il biennio economico 2006-2007 del personale del comparto autonomie locali - area non dirigenziale e disposizioni urgenti di modifica del C.C.P.L. 2002-2005 di data 20.10.2003 siglato in data 20.04.2007, concernente la disciplina di concessione dell'anticipo del trattamento di fine rapporto. Le anticipazioni concesse fino all'entrata in vigore della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 sono detratte nell'importo liquidato dal T.F.R. maturato alla cessazione del rapporto di lavoro ."

6. All'art. 1 della parte A dell'Allegato E/9 al CCPL 20.10.2003 è aggiunto alla fine il seguente comma :
"13 bis. Qualora alla cessazione venga liquidata al dipendente l'indennità premio di fine servizio, in quanto superiore al T.F.R. maturato, tale regime viene mantenuto anche nel caso di successive riliquidazioni. Eventuali ulteriori somme accantonate per retribuzioni accessorie verranno liquidate come voce retributiva. La Provincia, qualora il dipendente abbia aderito al fondo Laborfonds provvede a dedurre dall'indennità premio di fine servizio netta spettante al dipendente le quote nominali di T.F.R. versate nel fondo stesso, per l'intero importo nel caso in cui il T.F.R. complessivo sia inferiore all'indennità o fino alla differenza fra la stessa indennità premio di fine servizio e il T.F.R. rimasto in Provincia. Nel caso in cui il dipendente non sottoscriva la procura per l'anticipo dell'I.P.S. INPDAP, lo stesso è tenuto a rimborsare all'Ente datore di lavoro, entro 60 giorni dalla cessazione, la somma corrispondente alla suddetta deduzione ."

7. Al comma 1 dell'art. 2 della parte C dell'Allegato E/9 al CCPL 20.10.2003 le parole "o ad altro fondo" sono sostituite dalle parole "o ad altro fondo chiuso contrattualmente individuato".

8. Al comma 1 dell'art. 2 della parte C dell'Allegato E/9 al CCPL 20.10.2003 le parole "allo 0,33% o" sono eliminate.

09/08/2005

Art. 8 - Modifiche all'Allegato E/9 del CCPL 2002-2005

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 (Adesione ai fondi pensione) dell'Allegato E/9, parte C, del CCPL 2002-2005 del Comparto Autonomie locali sottoscritto in data 20.10.2003 è aggiunto il seguente comma 3:

"3. Il personale assunto con contratto a tempo determinato può aderire a Laborfonds solo se il contratto ha una durata prevista di almeno tre mesi."

2. Dopo il comma 5 dell'art. 2 (Contribuzione) dell'Allegato E/9 del CCPL 2002-2005 del Comparto Autonomie locali sottoscritto in data 20.10.2003 è aggiunto il seguente comma 6:

"6. Con la cessazione dal servizio viene meno il diritto del dipendente all'accredito della contribuzione a Laborfonds sugli emolumenti erogati successivamente alla cessazione, quali arretrati contrattuali, fondo produttività e simili, indipendentemente dal riscatto presso il Fondo della posizione individuale ."

20/10/2003

Contratto collettivo provinciale di lavoro 2002 - 2005 del personale del comparto Autonomie locali

Art. 138 - Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare

1. Continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge e di contratto in materia di previdenza complementare.

2 Il trattamento di fine rapporto, le relative anticipazioni e la previdenza complementare sono disciplinati dall'Allegato E/9.

ALLEGATO E/9

REGOLAMENTAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, DELLE ANTICIPAZIONI SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

PARTE A

DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Art. 1

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 9 della legge provinciale 2 febbraio 1997, n. 2, ed ai fini dell'applicazione dell'articolo 2120 del Codice Civile (nota 128), si considerano per la determinazione della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) le retribuzioni dovute ai dipendenti ad esclusione delle seguenti:

- indennità di missione e di trasferimento;
- rimborsi spese di missione e di trasferimento;
- compensi in natura per la quota non assoggettata a contribuzione;
- retribuzione sostitutiva di ferie e recuperi non goduti;
- assegno per il nucleo familiare;
- compensi dovuti da articolazioni ed Agenzie dell'Ente per la partecipazione ad organismi collegiali e per compensi per attività di docenza e similari.

2. Ferme restando le esclusioni previste dal comma 1, nel computo della retribuzione utile rientrano comunque le retribuzioni percepite dal dipendente, direttamente dal datore di lavoro, durante il periodo del comando o della messa a disposizione di altri Enti sulla base di disposizioni legislative.

3. In relazione alla eventuale corresponsione di retribuzioni relative ad anni precedenti a quello di erogazione si provvede comunque al calcolo della relativa quota di T.F.R. con riferimento al momento del pagamento effettivo. Per i dipendenti transitati nei ruoli dell'Ente per effetto di disposizioni di legge, il trattamento di fine rapporto per il periodo intercorrente fra la data di inquadramento giuridico e la data in cui è stato definito il trattamento economico con pagamento degli arretrati si calcola prendendo a riferimento l'imponibile di competenza e non quello di cassa.

4. Nei casi di successione di rapporti di lavoro presso l'Ente, sia a tempo indeterminato che determinato, senza soluzione di continuità, alla erogazione del trattamento si provvede in caso di cessazione dal servizio con interruzione effettiva del rapporto di almeno un giorno.

5. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per passaggio del dipendente ad altro Ente pubblico si provvede al pagamento del T.F.R. ovvero della differenza fra quanto maturato a titolo di T.F.R. presso l'Ente e quanto maturato presso l'INPDAP, secondo la relativa normativa.

6. Alla concessione del T.F.R., ovvero del T.F.R. a carico dell'Ente, si provvede entro 90 giorni dalla cessazione. In caso di ritardo sono computati interessi moratori nella misura del tasso legale. Tale disciplina non si applica nel caso di rideterminazioni successive dei predetti trattamenti. Alla rideterminazione non si provvede per importi lordi fino a Euro 12,00.

7. Al personale in servizio alla data di sottoscrizione del presente contratto, che abbia percepito indennità

premio di servizio per rapporti di lavoro a tempo determinato prestati presso l'Ente anteriormente al 2 maggio 1987, di durata non inferiore all'anno continuativo, alla cessazione dal servizio compete, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, la quota di indennità premio di servizio ex INADEL determinata con riferimento alla retribuzione utile alla cessazione, dovuta per i suddetti periodi, al netto dell'importo rivalutato percepito in applicazione della normativa previgente.

8. Per quanto riguarda le modalità di calcolo del T.F.R. nel caso di sospensione dell'attività lavorativa, si fa riferimento alle medesime condizioni previste relativamente ai periodi di servizio utili ai fini della determinazione dell'indennità premio di servizio prevista dalla legge n. 152/1968 (I.P.S. ex INADEL), fatta eccezione per il servizio militare e il servizio sostitutivo civile. Quindi, con riferimento ai predetti periodi utili, la retribuzione per il calcolo del T.F.R. è quella normalmente dovuta ai dipendenti con esclusione di qualsiasi emolumento accessorio corrisposto solo in presenza della effettiva prestazione dell'attività lavorativa.

9. Per i contratti di lavoro del personale supplente il T.F.R. è calcolato secondo le modalità previste per il personale a tempo indeterminato, da 1.1.2004 per comuni e comprensori.

10. Ai fini dell'applicazione della legge n. 336/1970 al T.F.R. maturato alla data di cessazione è aggiunto a carico dell'Ente un importo corrispondente all'indennità premio di servizio prevista dalla legge n. 152/1968 (I.P.S. ex INADEL) calcolata sulla base del beneficio economico derivante dall'applicazione della medesima legge n. 336/1970.

11. Per l'anticipazione del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile si applica la regolamentazione di cui alla parte B del presente Accordo riguardante il trattamento di fine rapporto. Le anticipazioni concesse fino all'entrata in vigore della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 sono detratte nell'importo liquidato dal T.F.R. maturato alla cessazione del rapporto di lavoro.

12. E' fatto salvo quant'altro previsto dall'articolo 9 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2.

13. Nel caso di passaggio di personale per mobilità o per disposizioni di legge fra Enti del comparto Autonomie locali, il trattamento di fine servizio maturato presso le ex gestioni dell'INPDAP alla data del trasferimento si cumula a tutti gli effetti per i periodi successivi con il trattamento di cui all'art. 2120 del codice civile.

PARTE B

DISCIPLINA DI CONCESSIONE DELL'ANTICIPO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

(...)

PARTE C

DISCIPLINA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Art. 1

Adesione ai fondi pensione

1. Il personale dipendente dagli Enti firmatari del contratto collettivo provinciale può aderire al Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto – Adige (Laborfonds).

2. Le modalità di adesione al fondo, di permanenza nel fondo ed ogni altra facoltà esercitabile dal dipendente sono disciplinate dallo statuto e dagli accordi costitutivi del fondo stesso .

Art. 2

Contribuzione

1. Sono versate a Laborfonds o ad altro fondo, in applicazione del vigente CCPL, le seguenti contribuzioni:

- 1% della retribuzione utile ai fini del TFR, come definita all'art. 1 – parte A – della presente regolamentazione, con ritenuta a carico del lavoratore;

- 1% della retribuzione utile ai fini del TFR, come definita all'art. 1 – parte A – della presente regolamentazione, con ritenuta a carico del datore di lavoro;

- a scelta del dipendente ed a proprio carico può essere versata una contribuzione aggiuntiva pari allo 0,33% o allo 0,66%.

2. Fino a quando non venga meno la ritenuta INPDAP ai fini dell'indennità premio di servizio, il contributo per la previdenza integrativa a carico del dipendente di cui al comma 1 lett. a) è assunto a carico dell'Ente datore di lavoro.

3. L'Ente di appartenenza versa al Fondo per il personale aderente, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, anche una quota pari al 18 per cento del TFR maturato, calcolato come previsto all'art. 1 – parte A – della presente regolamentazione.

4. I versamenti al Fondo pensione complementare, ivi inclusi quelli aggiuntivi, sono disposti secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e accordi istitutivi .

5. Al Fondo sono versate le quote di adesione e di iscrizione secondo quanto previsto dagli organi dello stesso .

08/03/2000

Contratto collettivo provinciale di lavoro 1998-2001 del personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali

Art. 125 - Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare

1. Continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge e di contratto in materia di previdenza complementare e di trattamento di fine rapporto. Al personale inquadrato nei ruoli provinciali in forza di legge può essere concessa l'anticipazione prevista per il restante personale provinciale purché il precedente rapporto di lavoro non abbia dato luogo all'anticipazione del T.F.R..
2. Con successivo accordo quadro, che dovrà riguardare tutti i comparti di contrattazione, verrà ridisciplinata l'intera materia, comunque sulla base dei principi introdotti a livello di comparto Autonomie locali .
3. Ai dipendenti operanti nelle sedi della Provincia ubicate fuori dal territorio regionale, qualora sia confermata l'impossibilità di adesione al "Laborfonds", la Provincia garantirà parità di trattamento in funzione dell'adesione individuale ad un fondo pensione aperto istituito in ambito regionale, in relazione all'applicazione della L.R. n. 3/97.

17/11/1997

Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale dipendente della Provincia autonoma di Trento e dei suoi Enti funzionali, del Consiglio provinciale, dei Comuni e dei loro Consorzi, delle I.P.A.B., dei Comprensori e della A.P.T. del Trentino sottoscritto in data 17 novembre 1997.

Art. 73

Previdenza integrativa

1. Le parti concordano sulla necessità di definire gli aspetti costitutivi e funzionali per l'adesione al costituendo Fondo regionale dei lavoratori dipendenti per la previdenza complementare. L'adesione al Fondo a capitalizzazione individuale e a contribuzione definita verrà avviata a far data dall'operatività del fondo.
2. Gli enti firmatari del contratto provinciale collettivo contribuiranno al finanziamento del Fondo nella misura dell'1% del trattamento economico con riferimento alla base retributiva utilizzata per il calcolo del T .F.R.
3. Tale contributo sarà dovuto a favore dei lavoratori che abbiano espresso volontà di adesione al Fondo la cui contribuzione è pari ad un ulteriore 1%.
4. Il finanziamento del Fondo avverrà anche mediante una quota di T .F.R. maturato pari al 18%.
5. Gli enti versano a proprio carico Lire 10.000 all'atto dell'iscrizione del dipendente al Fondo di previdenza complementare regionale a decorrere dall'operatività del Fondo.

Art. 74

Particolari disposizioni in materia di previdenza

1. Fino a che non venga meno la ritenuta INPDAP ai fini dell'indennità premio di servizio, il contributo per la previdenza integrativa a carico del dipendente di cui al comma 3 dell'art. 73 è assunto a carico dell'Ente datore di lavoro.
 2. Per il periodo intercorrente fra l'1 gennaio 1996 e la data di attivazione del Fondo regionale, ai dipendenti, ivi inclusi coloro che non intendono aderire al Fondo regionale, sarà attribuita sotto forma di una-tantum una somma compensativa pari all'onere effettivo sopportato dai dipendenti per l'applicazione della ritenuta INPDAP di cui al comma 1. Per coloro che aderiscono al Fondo regionale l'attribuzione della somma compensativa può avvenire nella forma della contribuzione del predetto Fondo. Sarà definita da apposito accordo la disciplina dell'attribuzione della predetta una-tantum.
 3. L'adesione al Fondo di cui all'art. 73 da parte della Provincia e l'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 sarà resa operativa ad intervenuta autorizzazione delle necessarie risorse sul bilancio provinciale .
-